

A.S. 1977

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

~~"11-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili destinati ad attività produttive, compresi quelli a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3,8 milioni di euro per gli anni 2015-2018, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 11-ter e 11-quater.~~

11-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite con: «l'aliquota del 0,21 per cento»>>;

11-quater. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

PEZZOPANE

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lett. e) e per ulteriori inadempimenti. La certificazione antimafia di cui alla lettera b) è da intendersi sostituita dalla autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
- b) *al comma 2, sostituire le parole:* "Il progettista e il direttore dei lavori" *con le seguenti:* "Il direttore dei lavori e il collaudatore statico", *dopo la parola:* "rapporti" *inserire le seguenti:* "diretti e continuativi" *ed aggiungere in fine i seguenti periodi:* "né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione";
- c) *al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente:* "I contratti preliminari già stipulati sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva alla previsione del comma 1" *e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* "accertati da parte del direttore dei lavori";
- d) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* "conclusione dei lavori" *inserire le seguenti:* "e di ripristino della agibilità sismica,";
- e) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* "e concordato preventivo" *e aggiungere in fine il seguente periodo:* "La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente";
- f) *sopprimere il comma 10;*
- g) *al comma 12, al primo periodo dopo le parole:* "dalla legge 24 giugno 2013, n. 7," *inserire le seguenti:* " come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190," *e alla lettera b) sostituire le parole:* " promozione dei servizi turistici e culturali" *con le seguenti:* "promozione turistica e culturale";

PEZZOPANE

A.S. 1977

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: "All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "si applica nella misura" sono sostituite dalle seguenti "non si applica limitatamente alle lettere a) e b)".

PEZZOPANE

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.

5-ter. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze."

b) Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

"7-bis Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009,

n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove, alla data del sisma, aveva residenza anagrafica l'ascendente o il discendente in linea retta di primo grado del proprietario dell'immobile e che non è titolare della proprietà di altre abitazioni nel territorio dei comuni del cratere sismico di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

7-ter All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "*del centro storico del capoluogo del Comune dell'Aquila*" sono sostituite dalle seguenti: "*dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere*";

~~7-quater. Fermo restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per la erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola."~~

c) *Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

"11-bis. Ai soli fini delle esecuzione delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al presente comma, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante acquisisce i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, verificandone la conformità a quanto previsto dagli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e ne valuta la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

c) *Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

"14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "*immobili privati*" sono inserite le seguenti : "*sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni*";

14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 Agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro*

a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015".

14-quinquies. Nei limiti delle risorse finanziarie già trasferite al comune dell'Aquila e ai restanti comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare la quota destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti mediante il concorso di cui al medesimo articolo 67-ter, per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

14-sexies. Ai fini di consentire l'espletamento della attività inerenti la ricostruzione post-sisma e in particolare il completamento dei lavori inerenti gli edifici ad uso scolastico e istituzionale di proprietà, la provincia dell'Aquila è autorizzata, in deroga alle normative vigenti, a rinnovare l'incarico dirigenziale del Settore Edilizia e Programmazione, già conferito ad un funzionario tecnico dell'Ente ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, per un ulteriore periodo di tre anni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

14-septies. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n.23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e ad esso successivamente rendicontati."

PEZZOPANE

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei Comuni del cratere a seguito del sisma dell'aprile 2009, i medesimi Comuni sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2018 i contratti a tempo determinato e a progetto, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 della legge n. 190 del 2014, nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere sulle disponibilità in bilancio dei medesimi Comuni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e a progetto è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190."

PEZZOPANE

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

"16-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con ~~modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, c. 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790.~~ In tal caso l'alloggio dell'assegnatario, se ricostruito, è acquisito al patrimonio comunale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti. In caso di acquisto di abitazione equivalente, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e all'articolo 1, comma 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790, all'atto della concessione del contributo, il Comune subentra immediatamente, con atto notarile, nella piena disponibilità dei diritti dell'alloggio sostituito. Il Comune ha piena disponibilità di destinazione dell'alloggio sostituito per qualsiasi utilizzo ed in qualsiasi momento successivo al subentro.

16-ter. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "*alloggio equivalente*" sono inserite le seguenti: "*nell'ambito dello stesso Comune. Sono comunque fatte salve le domande già approvate ovvero salvi i contributi definitivi approvati.*";
- b) all'articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole "*ivi previsti*", sono inserite le seguenti: "*anche comprendenti la demolizione*".

16-quater. All'articolo 4, comma 8, del DPCM 4 febbraio 2013, dopo le parole "*deve ridurre*" sono inserite le seguenti: "*con riferimento al livello di danno ed al grado di vulnerabilità*".

16-quinquies. Le previsioni relative al preventivo da allegare alla domanda per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, comma 3, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dalla presente legge.

16-sexies. All'articolo 67-*quinques*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "*il direttore regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*il Segretario Regionale*".

PEZZOPANE

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. All'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "*è istituito*" sono inserite le seguenti: "*, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti,*";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, dopo le parole: "*nell'elenco è*" sono inserite le seguenti: "*obbligatoria ed è*";

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "*Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, del Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno*".

11-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, a seguito dell'approvazione definitiva della scheda parametrica con la definizione del contributo concedibile, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad un numero d'impresе, non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai sensi dei successivi commi. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica. La procedura di cui al presente comma si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario intenda appaltare ad un'unica impresa lavori per più Unità Minime di Intervento (UMI), il cui valore complessivo superi euro 1.000.000.

11-*quater*. Per i contratti preliminari o definitivi, relativi alla esecuzione dei lavori, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, già sottoscritti dagli aventi diritto in assenza del progetto esecutivo o del computo metrico estimativo trasmessi agli enti preposti per il rilascio del contributo o privi della definizione dello stesso, i beneficiari del contributo procedono alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in capo agli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori. Le modalità delle verifiche sono stabilite mediante apposito regolamento da emanarsi dalla Struttura di Missione avvalendosi degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

11-*quinq*ues. Gli ordini ed i collegi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori redigono e pubblicano sui propri siti, con aggiornamento semestrale, un albo reputazionale dei propri iscritti, da trasmettere, con analogha cadenza, alla Prefettura ed agli Ordini nazionali. La definizione dei criteri di formazione degli albi reputazionali è stabilita con apposito provvedimento della Struttura Di Missione, sentiti gli Uffici Speciali. Gli ordini ed i collegi professionali, su richiesta, certificano la congruità dell'organizzazione degli studi professionali rispetto al carico di lavoro, di eventuali ritardi nella presentazione dei progetti o integrazioni, e/o nel completamento dei lavori di riconsegna degli edifici per i quali hanno avuto la direzione dei lavori. Gli organi e gli enti addetti all'approvazione dei progetti rimettono ai rispettivi Ordini o Collegi

copia delle integrazioni richieste, segnalando i ritardi oltre il termine previsto per legge.

11-sexies. In caso di annullamento del contratto si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo.

11-septies. I committenti possono revocare l'incarico della progettazione o direzione lavori in presenza di ritardi rispetto ai tempi di presentazione del progetto sottoscritto all'atto dell'affidamento o sulla scorta dei dati riportati sugli albi reputazionali.

11-octies. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, l'invito di cui al comma 11-ter del presente articolo è rivolto ad imprese in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto. L'iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara. Almeno due imprese oggetto di invito devono possedere una qualificazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto. L'invito alle imprese di cui al comma 11-ter deve essere rivolto ad almeno tre imprese aventi sede legale in Abruzzo, di cui almeno due che alla data del iscritte in una delle CCIAA provinciali abruzzesi già in data antecedente il 6 aprile 2009, e almeno una avente sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui la impresa capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province in cui si eseguono i lavori già in data antecedente il 6 aprile 2009. Le imprese prescelte, ai fini del reperimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività, sono tenute a rivolgersi ai Centri per l'Impiego delle province ove si svolgono i lavori per il reperimento di almeno il 40 per cento delle maestranze necessarie, di cui almeno il 50 per cento deve risultare residente nella provincia ove si tengono i lavori.

11-nonies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i requisiti degli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori e le obbligazioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quelli richiesti dall'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi degli operatori, aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati per i quali non è stato concesso il buono contributo definitivo, devono essere soggetti a nuova verifica ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso in cui i requisiti non fossero soddisfatti e trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui l'operatore economico può adeguarsi ai requisiti richiesti, il committente deve selezionare un nuovo operatore economico svolgendo nuovamente la procedura di selezione. Entro tre mesi, il committente, a seguito della verifica dei requisiti, può confermare l'operatore economico, scelto in fase di pre-contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca, per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata conferma del promissario affidatario, il committente effettua una nuova procedura di selezione e l'eventuale pre-contratto è risolto automaticamente senza produrre alcun effetto economico e/o sanzionatorio in capo alle parti interessate. Il pre-contratto si considera non confermato anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti.

11-decies. E' fatto obbligo al Comune dell'Aquila e al Coordinamento dei Comuni del Cratere la redazione dell'elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella ricostruzione. L'elenco predisposto deve indicare quantità e qualità della manodopera prevista negli appalti e l'indicazione dei cantieri. I relativi dati devono essere inviati all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera costituito presso la Prefettura dell'Aquila. E'

demandato all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera, costituito presso la Prefettura di L'Aquila, il compito di perseguire e contrastare per il tramite degli istituti componenti l'Osservatorio, le anomalie contrattuali, contributive, retributive, segnalate all'Osservatorio, realizzate a danno dei lavoratori impegnati nella ricostruzione.

11-undecies. In via transitoria e, comunque, sino al completamento del processo di ricostruzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, resta assoggettato alle modalità di rilascio previgenti all'introduzione del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili-edilcassa Abruzzo delle province in cui si aprono i cantieri riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

11-duodecies. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 11-ter individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati effettuando apposita selezione sulla base dei criteri individuati dagli Uffici Speciali sentita la Struttura Tecnica di Missione. I beneficiari attestano lo svolgimento della procedura e la conformità della scelta dell'affidatario dei lavori ai criteri stabiliti dai presenti commi, e consegnano al Comune il verbale redatto nell'assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le attestazioni previste sono trasmesse, prima dell'inizio dei lavori, ai Comuni interessati, i quali svolgono idonei controlli, anche a campione. A tali fini i Comuni possono avvalersi degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico dei Comuni interessati.

11-terdecies. Ai fini del necessario potenziamento dei Servizi ispettivi, incaricati dell'attività di vigilanza nei lavori della ricostruzione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di INPS e INAIL nelle rispettive direzioni regionali e provinciali della regione Abruzzo, le dotazioni organiche delle suddette direzioni, in deroga alle normative vigenti, possono essere incrementate anche comprendendo il personale soprannumerario delle Province che, nel rispetto delle funzioni e mansioni esistenti, può esservi inserito mediante mobilità tra pubbliche amministrazioni. Le modalità e i criteri di attuazione di quanto previsto al presente comma e gli eventuali percorsi formativi sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate da tenersi congiuntamente alla Regione Abruzzo, anche nell'ambito delle misure di riordino delle Province, e devono ultimarsi, in ogni caso, non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

11-quaterdecies. In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verifiche dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, i committenti degli interventi di ricostruzione privata che deleghino le funzioni di responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad un professionista abilitato, possono ascrivere al quadro economico finanziario dell'intervento il compenso professionale del professionista delegato ed il relativo costo viene ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento."

PEZZOPANE